

TI_GERICHTE 12.2009.18 vom 16. November 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-11-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.18

FR: TI_GERICHTE 12.2009.18 du 16 novembre 2009

IT: TI_GERICHTE 12.2009.18 del 16 novembre 2009

Regeste

Assistenza giudiziaria - indigenza

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.11.2009 12.2009.18

Assistenza giudiziaria - indigenza

Incarto n. 12.2009.18 Lugano 16 novembre 2009 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.32 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 22 febbraio 2007 da AO 1 rappr. da RA 1 contro AP 1 rappr. da RA 2 con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'987.70 oltre interessi, domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell'istanza, chiedendo pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 29 dicembre 2008, con cui ha accolto l'istanza per fr. 6'441.50 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2005 e respinto la domanda di assistenza giudiziaria del convenuto; ricorrente il convenuto con atto 14 gennaio 2009 con cui, previa concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua domanda di assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: che con l'istanza in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 10'987.70 (recte : fr. 10'897.70) oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni causati all'appartamento dato in locazione a quest'ultimo; che all'udienza di discussione del 23 ottobre 2007 il convenuto si è opposto all'istanza ed ha nel contempo chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ritenuto che nel certificato comunale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, da lui in seguito prodotto, ha tra l'altro indicato di disporre di un reddito mensile di fr. 3'036.-, di spendere mensilmente fr. 900.- per la pigione e di avere attestati carenza beni per circa fr. 4'000.- nonché altre esecuzioni in corso per una cifra analoga; che il Pretore, con la sentenza qui impugnata, da una parte ha accolto l'istanza per fr. 6'441.50 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2005, caricando le spese di fr. 469.- e la tassa di giustizia di fr. 200.- all'istante per 2/5 e per 3/5 al convenuto, tenuto pure a rifondere alla controparte fr. 200.- per ripetibili ridotte, e dall'altra ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del convenuto; che a sostegno di quest'ultima decisione, il giudice di prime cure ha in particolare osservato che dagli atti e dalle indicazioni fornite dal convenuto, invero limitate al certificato comunale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, risultava un suo reddito mensile di fr. 3'036.-, che, a fronte di un suo fabbisogno mensile di fr. 2'400.- (minimo LEF fr. 1'100.-, locazione fr. 900.-, cassa malati fr. 300.- stimati, imposte fr. 100.-

stimati), permetteva di concludere per l'esistenza di un'eccedenza mensile di fr. 636.-, ciò che impediva di ritenerlo indigente ai sensi della Lag, essendo pretendibile che egli avesse a far fronte, foss'anche ratealmente, ai costi di patrocinio della procedura; che con il ricorso 14 gennaio 2009 che qui ci occupa il convenuto, previa concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, ribadendo di aver reso perlomeno verosimile il suo stato di insolvenza già con la documentazione agli atti rispettivamente con i due atti di carenza beni per fr. 1'833.35 di recente data ora prodotti (nonché con gli altri documenti attestanti ulteriori debiti di fr. 185.75, fr. 3'388.20 e fr. 5'460.75), tanto più alla luce degli importanti costi di patrocinio, di circa fr. 7'000.-, ragionevolmente non alla sua portata, neppure con pagamenti rateali e in tempi ragionevoli; con scritto 2 febbraio 2009 ha quindi versato agli atti altri documenti a comprova della sua indigenza, e meglio un nuovo attestato di carenza beni per fr. 3'429.95 (relativo al già menzionato debito di fr. 3'388.20 di cui all'esecuzione n. _____) e le decisioni di tassazione IC e IFD 2007, con i relativi calcoli dell'imponibile; che giusta l'art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il diritto ad ottenere l'assistenza giudiziaria; che l'esistenza di uno stato di indigenza non va evidentemente posta in astratto, ma con riferimento alle particolarità del caso; che nel caso di specie, ritenuto che si è in presenza di due domande di assistenza giudiziaria, una per la procedura di prima istanza e una per la sede ricorsuale, occorre esaminare la situazione del richiedente al momento della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag); che, prima di procedere in tal senso, va però evasa la censura con cui il convenuto ritiene in questa sede che già il solo fatto che nei suoi confronti siano stati emessi degli atti di carenza beni giustificerebbe di metterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria, quei documenti comprovando ufficialmente la sua indigenza: egli non ha in effetti specificato se gli attestati di carenza beni per circa fr. 4'000.-, da lui menzionati nel certificato comunale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria ma mai versati agli atti, fossero solo di poco precedenti alla richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria (TF 17 gennaio 2003 5P.426/2002 consid. 2.2), rispettivamente per quali ragioni fossero stati emessi; quanto ai tre attestati di carenza beni prodotti in questa sede, nemmeno questi provano di per sé l'esistenza di una situazione di indigenza del convenuto, poiché il loro allestimento era dovuto non tanto al fatto che i suoi unici redditi, quelli derivanti da un "sussidio AI per problemi di salute di fr. 140.- giornalieri", erano inferiori al suo minimo vitale, quanto al fatto che gli stessi erano stati definiti - per altro contrariamente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 130 III 400 consid. 3.4; Brügger, SchKG Gerichtspraxis 1946-2005, n. 293 ad art. 92 LEF; Kren Kostkiewicz, SchKG-Kurzkomentar, n. 70 ad art. 92 LEF) - "impignorabili" ex art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF (cfr. attestato di carenza beni nell'esecuzione n. _____); che, ciò premesso, nella causa a procedura speciale in materia di locazione qui in esame, con un valore litigioso di fr. 10'897.70, gli oneri processuali per la sede pretorile avrebbero potuto essere stimati - al momento della domanda di assistenza giudiziaria - in circa fr. 700.- (tassa di giustizia fr. 200.- e spese fr. 500.-) e l'onorario del patrocinatore del convenuto, tenuto conto della complessità medio-alta della lite, in fr. 1'046.20 (fr. 10'897.70 x 12% x 80%, art. 9 e 15 vTOA) + IVA e spese, arrotondati a fr. 1'200.-; che è vero che con il gravame il convenuto non spiega per quale motivo il calcolo (in parte stimato) con cui il primo giudice aveva concluso per un'eccedenza mensile di fr. 636.- sarebbe errato e con ciò da

modificare, sicché la sua eventuale censura in tal senso dovrebbe essere dichiarata irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini , CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309; per l'applicazione della norma in caso di ricorso in base alla Lag, cfr. II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.181, 26 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65; I CCA 14 febbraio 2007 inc. n. 11.2007.20); che è però altrettanto vero che ciò non è ancora sufficiente per confermare la decisione di primo grado, dal certificato comunale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, i cui dati sono stati ritenuti conformi alla realtà dall'autorità comunale preposta, risultando in effetti che il convenuto aveva attestati di carenza beni per circa fr. 4'000.- nonché altre esecuzioni in corso per una cifra analoga, in sostanza debiti per circa fr. 8'000.-; che stando così le cose, ritenuto che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale le spese processuali e d'avvocato devono essere prestate entro tempi ragionevoli, ossia grosso modo con rateazioni su un anno se si tratta di processi non particolarmente costosi, rispettivamente in due anni per gli altri (TF 3 settembre 2001 5P.218/2001 consid. 2b, 28 aprile 2004 5P.113/2004 consid. 3; Cocchi/Trezzini , CPC-TI App., m. 9 ad art. 3 Lag), non si può ammettere che il convenuto, con l'eccedenza mensile di fr. 636.-, annualmente pari a fr. 7'632.-, possa far fronte entro un anno ai suoi debiti per circa fr. 8'000.- e ai sia pure limitati oneri derivanti dalla lite per circa fr. 1'900.- (fr. 700.- + fr. 1'200.-); che diversa è invece la situazione per la domanda di assistenza giudiziaria per la sede ricorsuale; che nella procedura ricorsuale, di principio gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag), l'onorario dovuto al patrocinatore del convenuto avrebbe concretamente potuto essere stimato in fr. 160.20 (valore litigioso: oneri giudiziari fr. 401.40 [3/5 di fr. 669.-] + onorario del suo avvocato fr. 1'200.- x 20% x 50%, art. 11 cpv. 1 e 2 del nuovo Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) + IVA e spese, arrotondati a fr. 250.-; che dalla documentazione versata agli atti in questa sede, si evince che il convenuto dispone ora di un reddito mensile di fr. 4'200.- (fr. 140.- giornalieri, cfr. i tre attestati di carenza beni) e che il suo fabbisogno mensile è di fr. 2'410.- (minimo LEF fr. 1'100.-, locazione fr. 900.-, cassa malati fr. 180.- [cfr. lettera 9 dicembre 2008 di _____] , imposte fr. 230.- [cfr. decisioni di tassazione IC e IFD 21 gennaio 2009, tenuto conto un moltiplicatore d'imposta per il Comune di _____ del 70%]) con un'eccedenza mensile di fr. 1'790.-; egli ha però dimostrato di avere debiti per fr. 10'909.80 (tre attestati di carenza beni per fr. 5'263.30 e altri debiti vari per fr. 5'646.50), ritenuto che a questi vanno però aggiunte le somme messe a suo carico con la sentenza pretorile, ormai cresciuta in giudicato su quei dispositivi, ovvero fr. 6'441.50 oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2005 (per fr. 988.60) e le ripetibili di fr. 200.-, non però i relativi oneri giudiziari di fr. 401.40 (3/5 di fr. 669.-) e l'onorario del suo avvocato di fr. 1'200.-, questi ultimi da anticiparsi dallo Stato in accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria; che in tali circostanze, rammentato il principio giurisprudenziale secondo cui le spese processuali e d'avvocato devono essere prestate entro un anno se si tratta di processi non particolarmente costosi, ben si può in concreto confermare la possibilità per il convenuto, nonostante i debiti risultanti dalla sentenza pretorile di fr. 7'630.10 (capitale fr. 6'441.50, interessi fr. 988.60 e ripetibili fr. 200.-) e gli altri suoi debiti di fr. 10'909.80 (attestati di carenza beni per fr. 5'263.30 e debiti vari per fr. 5'646.50), di far fronte entro un anno, con l'eccedenza mensile di fr. 1'790.-, annualmente pari a fr. 21'480.-, ai limitati oneri (non superiori a fr. 250.-) che gli sarebbero derivati dalla procedura ricorsuale; che il ricorso può pertanto essere accolto, mentre che la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede ricorsuale deve invece essere respinta; che non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv. 2 Lag),

né possono essere caricate ripetibili all'istante la quale, oltre a non aver presentato osservazioni, nemmeno può essere considerata parte nell'incidente processuale, che in effetti oppone il richiedente allo Stato (Cocchi/Trezzini , CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324 ad art. 35 Lag; II CCA 26 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65, 13 maggio 2008 inc. n. 12.2008.94, 9 ottobre 2008 inc. n. 10.2008.8, 31 marzo 2009 inc. n. 12.2008.135; I CCA 25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84): l'indennità ripetibile a favore del convenuto va dunque posta a carico dell'ente pubblico (Cocchi/Trezzini , CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag; I CCA 26 novembre 2008 inc. n. 11.2008.154; II CCA 31 marzo 2009 inc. n. 12.2008.135); Per i quali motivi, dichiara e pronuncia I. Il ricorso 14 gennaio 2009 di AP 1 è accolto . Di conseguenza la sentenza 29 dicembre 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è accolta. II. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale presentata da AP 1 è respinta. III. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 250.- per ripetibili. IV. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.